



fac simile

ALL'UNIONMECCANICA-CONFAPI DI

e p.c. ALLE AZIENDE METALMECCANICHE CONFAPI
DELLA PROVINCIA DI.....

Nel confermare la dichiarazione formale fatta al tavolo negoziale dalla nostra alla Vostra Organizzazione Nazionale, in rettifica di quanto erroneamente affermato nella dichiarazione in premessa dell'accordo fra la UNIONMECCANICA-CONFAPI, la FIM e la UILM, in data 29 maggio 2003, circa la permanente operatività nei confronti dei lavoratori aderenti al nostro sindacato e/o da esso tutelati del C.C.N.L. 7 luglio 1999, in forza della clausola di ultrattività di cui all'art. 42, Disciplina Generale, dello stesso C.C.N.L.; nel ribadire che per la nostra organizzazione la vertenza per il rinnovo del C.C.N.L. è tutt'ora aperta, come da ulteriore lettera inviata alla Unionmeccanica-Confapi dalla nostra Segreteria nazionale, Vi comunichiamo quanto segue:

- a) i trattamenti economici di cui all'Accordo 29 maggio 2003 sottoscritto tra UNIONMECCANICA-CONFAPI e FIM e UILM, saranno fruiti dai lavoratori aderenti alla nostra organizzazione e/o da essa tutelati ai sensi ed effetti dell'art. 36, 1° comma, Cost.; senza che, pertanto, ciò significhi adesione, neanche in questa parte a detto accordo, ovvero ferme restando le maggiori rivendicazioni salariali indicate nella nostra piattaforma sindacale in conformità all'Accordo interconfederale 23 luglio 1993;
- b) per le disposizioni normative dello stesso Accordo 29 maggio 2003, oltre a ritenere, per i suesposti motivi, indifferenti per la nostra organizzazione quelle proprie al contenuto obbligatorio dei Contratti Collettivi; ferma restando, quindi l'inefficacia nei confronti dei lavoratori aderenti alla nostra organizzazione e/o da essa tutelati delle intese che saranno eventualmente raggiunte tra le parti stipulanti il suddetto Accordo; anche in attuazione dei

rinvii effettuati alla disciplina collettiva da specifiche disposizioni di legge; riterremo applicabili alla regolamentazione del rapporto di lavoro dei lavoratori a noi iscritti e/o da noi tutelati le sole disposizioni migliorative della precedente disciplina contrattuale, continuando a valere in ogni altra parte, per la nostra organizzazione e per i nostri iscritti e/o tutelati, le regole stabilite dal Contratto 7 luglio 1999;

- c) Vi diffidiamo, pertanto, in rappresentanza dei lavoratori aderenti alla nostra Organizzazione e/o da essa tutelati, dall'applicazione al loro rapporto di lavoro di disposizioni contrattuali collettive che siano diverse e tanto più peggiorative di quelle contenute nel C.C.N.L. 7 luglio 1999, con riserva, in caso contrario, di adeguate iniziative sindacali e legali.

P. LA SEGRETERIA DELLA FIOM DI

Il Segretario generale